

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
CORO AMICI DELLA MONTAGNA DI GENOVA**

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL GIORNO 22 APRILE 2025

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, APS CORO AMICI DELLA MONTAGNA DI GENOVA, che assume la forma giuridica di associazione.

2. L'APS Coro Amici della Montagna di Genova è la continuazione dell'associazione "Coro 2015 Amici della Montagna di Genova", costituitasi con Atto Costitutivo e Statuto in data otto gennaio 2015, la cui denominazione è stata modificata in "Coro Amici della Montagna di Genova" nel corso dell'Assemblea straordinaria in data 12 dicembre 2023. L'Associazione è la ideale continuazione del "Coro Amici della Montagna" fondato in Genova in data 12 ottobre 1973 dai Signori: Armanino Bruno, Derchi Enrico, Maresu Gavino, che tutt'ora continuano a farne parte come soci.

4. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione Associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", si assume l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

5. L'associazione ha sede legale nel comune di GENOVA. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione, costituito dal Consiglio Direttivo, come d'ora in poi verrà denominato l'Organo di Amministrazione, e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche, didattiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale e collettivo ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017/1:

rif.f) - Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale musicale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni

rif.i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, didattiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

rif.v) - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

2. In particolare, l'associazione persegue la promozione, la pratica, lo sviluppo, la salvaguardia e la diffusione del canto corale in generale e in particolare del canto polifonico a voci pari virili, attraverso le seguenti attività:

- la partecipazione ad eventi di carattere musicale, culturale e sociale promossi da terzi purché coerenti con le finalità e i principi di cui al comma 1 del presente articolo;

- la collaborazione con organismi pubblici e privati per la promozione e l'organizzazione di concerti, rassegne, festival, concorsi, seminari, corsi e attività didattiche e culturali sotto ogni forma.

3. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

5. In virtù di quanto precede l'APS Coro Amici della Montagna di Genova è assolutamente indipendente da qualsiasi movimento o associazione di natura politica, partitica o confessionale in genere.

ART. 3 - Attività diverse

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e

strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di controllo, che delibera in merito alla prima seduta utile. Per i soci minorenni è necessaria l'autorizzazione genitoriale o di chi ne esercita la patria potestà.

3. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, unitamente alla autorizzazione genitoriale o di chi ne esercita la patria potestà se l'interessato è minorenne. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

4. Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

5. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione ai doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- partecipare all'attività dell'Associazione secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento, ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- presenziare alle assemblee e godere del pieno elettorato attivo e passivo purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'associazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e

alla realizzazione delle attività statutarie e al raggiungimento delle finalità dell'associazione come definite all'articolo 2 del presente statuto;

- partecipare alle prove di canto corale stabilite dal Direttore Musicale;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

3. Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto della iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo. Tali dati non potranno essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale unicamente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

6. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea degli associati
- Il Consiglio Direttivo quale Organo di Amministrazione
- Il Presidente

Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)

- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

3. Il Consiglio Direttivo è costituito da: Presidente, Vicepresidente, Segretario Amministrativo, due Consiglieri e dal Direttore Musicale del Coro. Quest'ultimo solo per quanto di sua competenza e non ha diritto di voto nelle decisioni del Consiglio.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli

associati o quando l'Organo di Controllo lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori, nello specifico i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio e il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione, è composto da cinque (5) membri. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Il Consiglio Direttivo pone in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

2. Governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. Si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario Amministrativo;
- amministra l'associazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- nomina il Direttore Musicale del coro, che viene scelto tra persone di comprovata competenza nel campo musicale e/o di comprovata esperienza nella direzione di cori e formazioni musicali;
- realizza, in collaborazione con il Direttore Musicale, il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- accoglie o rigetta, in collaborazione con il Direttore Musicale del Coro, le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

ART. 11 - Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Amministrativo, il Direttore Musicale del Coro

1. Il **Presidente** dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo, che può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

• Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

• Il Presidente solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo, nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

2. Il **Vicepresidente** sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

3. Il **Segretario Amministrativo** dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni, cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della riscossione delle quote sociali e provvede a redigere i bilanci. Il pagamento di qualsiasi spesa dovrà essergli autorizzato dal Consiglio Direttivo.

4. Il **Direttore Musicale del Coro** è nominato a tempo indeterminato tra i soci dell'associazione dal Consiglio Direttivo ed attua i programmi musicali dopo averli presentati allo stesso Consiglio;

- partecipa alle sedute dello stesso in funzione di consulente senza diritto di voto;
- presta la sua opera a titolo gratuito;
- al Direttore Musicale spetta l'esclusiva competenza nella scelta del repertorio di canti eseguiti dal Coro sempre che tale scelta sia coerente con quanto stabilito all'articolo 2 del presente statuto;
- il Direttore Musicale può essere revocato solo dal Consiglio Direttivo se egli non rispetta il presente statuto o non goda più della fiducia dei componenti del Coro.
- La funzione di Direttore Musicale del Coro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere

scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse e Patrimonio Sociale

1. L'associazione non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo di Controllo/Amministrativo e intestato all'associazione.

3. Il Patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili che gli pervengono a qualsivoglia titolo e da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

4. Le entrate della Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali
- contributi o elargizioni a titolo di liberalità che potranno venire da privati, Enti Pubblici Territoriali (Comune Provincia Regione e Stato) e da organizzazioni regionali o nazionali cui l'associazione aderisce.

- rendite del suo patrimonio

ART. 15 - Bilancio d'esercizio

- L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

• Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 31 gennaio di ogni anno ovvero al massimo a un mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

ART. 16 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari..

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

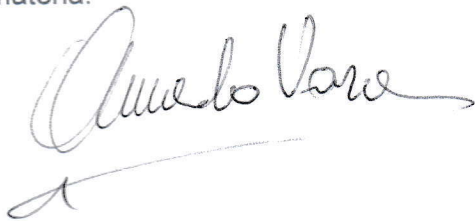
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'assemblea.

ART. 19 - Statuto

- L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
- L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.



UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA

29/04/2025 n° 316 serie 3
(allegato)

